

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-13 del 03/01/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETÀ SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A . MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 117/2017 DEL 11/01/2017 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI LASTRE IN GESSO RIVESTITO ED INTONACI IN GESSO SITA IN COMUNE DI CASOLA VALSENO, VIA DEL SENIO N. 90.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-19 del 03/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **SOCIETÀ SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A – MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 117/2017 DEL 11/01/2017 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI LASTRE IN GESSO RIVESTITO ED INTONACI IN GESSO SITA IN COMUNE DI CASOLA VALSENI, VIA DEL SENIO N. 90.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n.117/2017 a favore della Ditta Saint - Gobain PPC Italia SPA (C.F./PIVA IT0831217055), con sede legale in Milano, Via Romagnoli, n.6 e attività di produzione lastre di gesso rivestite in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90, comprensiva di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Saint - Gobain PPC Italia SPA (C.F./PIVA IT0831217055), a questa SAC in data 27/11/2017, PGRA 2017/15667 - Pratica SinaDoc n. 32743/2017-, relativa alla domanda di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.117/2017, limitatamente alla matrice emissioni in atmosfera di cui all'Allegato B), mantenendo invariato l'Allegato A) – Scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia;

In particolare la modifica non sostanziale prevede:

- la dismissione dei punti E4L, E5L, E6L, E19L – afferenti alla linea Lastre (fase di essiccazione);
- l'inserimento di un nuovo punto di emissione E22L, che convoglierà tutte le emissioni sopracitate afferenti alla Linea Lastre;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 32743/2017, emerge che:

- la Ditta che svolge attività di produzione di lastre di gesso rivestito, è in possesso dell'AUA adottata dalla SAC con determina dirigenziale n.117/2017, ha presentato in data 27/11/2017, istanza di modifica non sostanziale con contestuale richiesta di aggiornamento dell'AUA stessa, a seguito del riassetto delle emissioni in atmosfera;
- la modifica richiesta prevede il convogliamento in un unico punto **E22L** delle emissioni E4L,E5L,E6L,E19L attualmente afferenti alla linea lastre (essiccazione), che verranno dismesse;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.117/2017, a favore della **Società Saint Gobain PPC Italia Spa**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire/modificare con la presente AUA, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE, CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.117/2017, a favore della Società Saint - Gobain PPC Italia SPA (C.F./PIVA IT0831217055), con sede legale a Milano, Via Romagnoli, n.6 e impianto in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90, per l'esercizio dell'attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso, fatti salvi i diritti di terzi;**

2. DI DARE ATTO che la presente AUA **sostituisce** il precedente Allegato B) – emissioni in atmosfera, mantenendo invariato l'Allegato A) e tutto quanto non oggetto di modifica;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia - INVARIATO -.
- **Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – MODIFICATO -;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) **In merito alla valutazione dell'impatto acustico, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- devono essere mantenuti efficienti ed efficaci i sistemi di mitigazione fino ad ora messi in atto (contenimento in cabinati rivestiti da pannelli sandwich fonoisolanti/fonoassorbenti delle principali sorgenti sonore);

- Il transito dei mezzi pesanti deve essere presente esclusivamente in tempo di riferimento diurno;
- Il nuovo forno TORBED va racchiuso entro un involucro con idonee caratteristiche di fono isolamento (abbattimento non inferiore a 20 dB) e fono assorbimento; inoltre il nuovo forno TORBED, come dichiarato, va attivato alternativamente al forno Perlite;
- Deve essere eseguito collaudo acustico alla installazione delle nuove sorgenti sonore con rilievi alla sorgente e ai ricettori al massimo regime degli impianti, secondo il DM 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" inclusa la verifica delle componenti tonali e impulsive, che attestino il rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa di settore; in caso di superamenti dovranno essere attuati interventi di bonifica acustica. La verifica dovrà valutare il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale diurno/notturno negli spazi fruibili esterni e all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori, anche desumendo quest'ultimo da rilievi all'esterno degli ambienti abitativi considerando cautelativamente una attenuazione di 3 dB da fuori a dentro finestra. Per la verifica del limite di immissione differenziale dovrà essere considerato un livello di rumore residuo acquisito durante la disattivazione di tutte le sorgenti sonore e in momento cautelativo, di morbida del traffico. In alternativa potrà essere verificata la non applicabilità del limite di immissione differenziale. Gli esiti dovranno essere inviati all'Autorità Competente, per le valutazioni del caso.
- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA .

Condizioni

La modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia recapitanti in acque superficiali derivanti dall'attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso è relativa alla parte dello stabilimento denominata "Divisione Lastre";

Rispetto all'autorizzazione rilasciata in precedenza, non viene realizzato l'invaso di accumulo delle acque meteoriche, dove dovevano essere scaricate le acque di prima e seconda pioggia provenienti dai sistemi di trattamento di tali acque che **vengono invece recuperate all'interno delle vasche di stoccaggio aziendali**;

- a) le acque da scaricare sono costituite da acque di prima pioggia derivanti dall'attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso.
- b) lo stabilimento di cui sopra origina due distinti scarichi di acque di prima pioggia, recapitanti entrambi in acque superficiali;**
- c) **lo scarico 1** è costituito da acque di prima pioggia in acque superficiali provenienti dalla parte dello stabilimento denominata "**Divisione Lastre**";
 - **le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di mq 33190**, sono realizzate con pavimentazione in ghiaia ed asfalto e sono stati utilizzati i corretti coefficienti di deflusso;
 - le acque di prima pioggia derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate al sistema di trattamento costituito da un pozzetto deviatore, da una serie **di cinque vasche di accumulo** con sezione di sedimentazione della capacità complessiva di **mc 183** e **da un pozzetto disoleatore** e, dopo 48-72 ore, inviate all'occorrenza o all'interno delle vasche aziendali di stoccaggio acque (utilizzate per la produzione/lavorazione) oppure scaricate nella rete fognaria bianca aziendale che recapita nel fiume Senio;
 - le acque di seconda pioggia saranno convogliate, all'occorrenza, tramite pozzetto deviatore, o all'interno delle vasche aziendali di stoccaggio acque utilizzate per la produzione/lavorazione oppure, se queste risultano piene, nella rete fognaria bianca aziendale che recapita nel fiume Senio;
 - il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
- d) **lo scarico 2** è costituito da acque reflue di prima pioggia in acque superficiali provenienti dalla parte dello stabilimento denominata "**Divisione Intonaci**";
 - le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di mq **14525**, sono realizzate con pavimentazione in ghiaia ed asfalto e sono stati utilizzati i corretti coefficienti di deflusso;
 - le acque di prima pioggia derivanti dalle suddette aree, verranno convogliate dapprima al sistema di trattamento costituito da un pozzetto deviatore, da una serie di due vasche di accumulo con sezione di sedimentazione della capacità complessiva di **mc 80** e da un pozzetto disoleatore e dopo 48-72 ore, scaricate nella rete fognaria bianca aziendale che recapita nel fiume Senio;
 - le acque di seconda pioggia saranno convogliate, tramite pozzetto deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale che recapita nel fiume Senio;
 - il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;

Prescrizioni

1. gli scarichi delle acque di prima pioggia dovranno essere conformi ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali, PH, Solfati (per scarichi in acque superficiali);
2. dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate (scarico 1 e scarico 2) le cui analisi ne attestino la conformità alla Tab. 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 limitatamente ai parametri soprariportati. Gli esiti degli autocontrolli firmati da tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili nel caso di eventuali controlli degli organi di vigilanza;

3. entro 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui accumulati nelle vasche di sedimentazione dovranno essere immessi nei disoleatori;
4. i pozzetti di campionamento finali, ed i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
5. vanno attuate tutte le azioni e i controlli delle aree impermeabili scoperte, mantenendo pulita mediante l'uso almeno bisettimanale della motospazzatrice, la zona recupero lastre, in particolare durante i periodi di scarsi eventi piovosi;
6. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui così come indicato dalla Norma Tecnica DIN 1999 parte 2 par. 5. al fine di mantenere in perfetta efficienza i sistemi di depurazione. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurgli dei sistemi di trattamento (vasche di sedimentazione e disoleatori) I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D. Lgs. 152/06-Parte Quarta. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite dovranno essere annotate e conservate a disposizione degli Organi di Vigilanza;
7. I sistemi di disoleazione dovranno essere provvisti di sistemi che segnalino il riempimento dei vani di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati. Lo svuotamento dei vani oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni sei mesi. La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento periodico dei fanghi e degli oli e quella riferita alle eventuali manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui deve essere conservata e resa disponibile agli eventuali controlli degli organi di vigilanza;
8. nel caso si verificano imprevisti tecnici o malfunzionamenti degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Struttura SAC e Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;
9. la "planimetria generale, piante e sezioni" della rete fognaria – TV 02 – REV. DEL 19/12/2014 ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, e la planimetria "trattamento e recupero acque di prima pioggia piante e sezioni" -TV 03 – REV. DEL 19/12/2014 - costituiscono parte integrante della presente AUA;
10. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Società Saint Gobain PPC Italia SPA svolge attività di produzione di lastre di gesso rivestito e intonaci premiscelati nello stabilimento sito in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90;
- A seguito del riassetto impiantistico, la Ditta ha richiesto una modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera e in particolare:
 - **Divisione "Lastre"** - installazione di un nuovo punto di emissione E22L, che andrà a convogliare le emissioni ex E4L, E5L, E6L, E19L (dismesse) nella linea Lastre (essiccazione).
- Tutte le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato mediante Filtri a maniche.

Limiti:**DIVISIONE LASTRE DI GESSO RIVESTITO:****PUNTO DI EMISSIONE E1L - TRASPORTO/FORMAZIONE (F.T.)**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2L - TAGLIO/RIFILATURA (F.T.)

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3L - ALIMENTAZIONE FORNO (F.T.)

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7L - MACINAZIONE/CALCINAZIONE (F.T.)

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Temperatura	80	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	100	mg/Nmc
SOX	200	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E 8L - CONSERVAZIONE MATERIE PRIME (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9L - VAGLIATURA/TRASPORTO (F.T.)

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E10L/E11L- CONSERVAZIONE (F.T.)

Portata massima	600	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12L - TRASPORTO PNEUMATICO (F.T.)

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13L - MACINAZIONE (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14L - RECUPERO SCARTI (F.T.)

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15L - RAFFREDDATORE (F.T.)

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17L - DOSAGGIO AMIDO (F.T.)

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20L – SILO DESTROSIO – F.M. -

Su tale emissione è installato un idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a maniche. In proposito la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema filtrante.

PUNTO DI EMISSIONE E21L – DOSAGGIO FIBRA DI LEGNO – F.M.-

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	11,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22L - ESSICCAZIONE - NUOVO -

Portata massima	110000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	100	mg/Nmc
SOX	200	mg/Nmc

DIVISIONE PREMISCELATI PER EDILIZIA**PUNTO DI EMISSIONE E1I - SILO PER GESSO DI IDRATO (F.T.)**

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3I - CALCINAZIONE BETH (F.T.)

Portata massima	56500	Nmc/h
Altezza minima	30	m
Durata	24	h/g
Temperatura	80	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4I - CALCINAZIONE CIFA (F.T.)

Portata massima	47000	Nmc/h
Altezza minima	34	m
Durata	24	h/g
Temperatura	80	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5I - SFIATO SILO GESSO EMIDRATO (F.T.)

Portata massima	710	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6I - SFIATO SILO GESSO BASICO (F.T.)

Portata massima	710	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7I - SFIATO SILO GESSO DI RECUPERO (F.T.)

Su tale emissione è installato un idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a maniche. In proposito la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema filtrante.

PUNTO DI EMISSIONE E8I - SFIATO SILI INERTI (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E9I - SFIATO SILI VERMICULITE ESPANSA - FILTRO PASSIVO

PUNTO DI EMISSIONE E10I - FILTRO REPARTO MISCELAZIONE (F.T.)

Portata massima	5700	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11I - MISCELAZIONE MADRI (F.T.)

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12I - CONFEZIONAMENTO (F.T.)

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13I - FILTRO FORNO PERLITE/VERMICULITE -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	32	m
Durata	24	h/g
Temperatura	70	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	60	mg/Nmc
SOX	100	mg/Nmc

EMISSIONE E14I - SFIATO SILO CALCE IDRAULICA (FILTRO PASSIVO) -

PUNTO DI EMISSIONE E16I - TRASPORTO PNEUMATICO - (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E17I - FILTRO SCARICATORE TELESCOPICO (F.T.)

Su tale emissione la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema di abbattimento installato.

EMISSIONE E18I – SFIATO SILO STOCCAGGIO PERLITE ESPANSA PER CARICO AUTOTRENI (F.T.)

Su tale emissione é installato un idoneo sistema di abbattimento delle polveri mediante filtro a maniche. In proposito la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema filtrante.

PUNTO DI EMISSIONE E19I - TRASPORTO PNEUMATICO PERLITE CRUDA (F.T.) -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni :

- 1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E22L, devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare tre autocontrolli analitici sulle emissioni per un periodo di 10 giorni, a partire dalla data di messa a regime. Gli esiti dei controlli devono essere trasmessi alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

- 2. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a

monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto **E22L, il 30/06/2018**. Entro tale data la Ditta deve comunicare la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1) del presente Allegato all'AUA. Qualora si intenda anticipare la messa a regime, dovrà essere data preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;
5. Considerato che sulle emissioni indicate con:
 - **E1L,E2L,E3L,E7L,E8L,E9L,E10L,E11L,E12L,E13L,E14L,E15L,E17L,E21L–Divisione lastre - e sulle emissioni indicate con:
E11,E31,E41,E51,E61,E81, E101,E111,E121, E131, E161, E191 - Divisione premiscelati per l'edilizia -** sono installati dei filtri a maniche, gli autocontrolli analitici, per le polveri, possono essere sostituiti dalla installazione di pressostati differenziali dotati di sistema di registrazione dati, atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi. **I dati registrati sui pressostati dovranno essere annotati dall'Azienda sul registro di cui al successivo punto.**
6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti E20L –silo per destrosio – E71 – Sfiato silo gesso recuperato – E91 – Sfiato sili vermiculite espansa - E141 - Sfiato silo calce idraulica - E171 – Filtro scaricatore telescopico – ed E181 – Sfiato silo stoccaggio perlite espansa per il carico autotreni – per i quali si prende atto della tecnologia installata. A tale proposito la Ditta è tenuta a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di abbattimento installati.

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

 - **le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, eventuali anomalie degli stessi e la loro sostituzione;**
 - **le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, civili e produttivi, con frequenza almeno annuale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.